

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI UN ESCAVATORE GOMMATO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG A045A23AFA.

CAPITOLATO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha per oggetto:

- 1) la fornitura di un escavatore gommato nuovo avente le caratteristiche riportate al Capo II del presente documento "caratteristiche tecniche";
- 2) garanzia legale di conformità di minimo 36 mesi dalla data di consegna dell'escavatore compresa nel prezzo offerto;
- 3) il servizio di manutenzione ordinaria durante i tre anni di validità della garanzia, comprensivo dei materiali di consumo, secondo le scadenze previste dal manuale di manutenzione della Casa costruttrice.

1.1 - ULTERIORI BENI E SERVIZI RICHIESTI

L'Impresa dovrà fornire i seguenti ulteriori beni e servizi:

effettuare un corso di istruzione del personale della Provincia di Reggio Emilia addetto all'utilizzo del mezzo, con relativa fornitura delle dispense complete, specifiche per i destinatari del corso, in numero corrispondente ai partecipanti.

L'Impresa dovrà inoltre fornire, sia della macchina che dell'attrezzatura (anche in formato pdf):

- tre copie dei manuali di uso e manutenzione in formato cartaceo e uno in pdf;
- una copia del cronoprogramma della manutenzione preventiva programmata in formato cartaceo e uno in pdf;
- una copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, c.3, lett. e) del D.Lgs.17/2010 e s.m.i.

Tutti i termini prescritti nel presente capitolato sono espressi in giorni naturali e consecutivi.

ART. 2 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – IMPORTO A BASE DI GARA – IMPORTO E FORMA CONTRATTUALE

La gara verrà esperita con la forma della procedura negoziata senza bando a norma dell'art. 50, comma 1, lettera e) del d.lgs. 36/2023. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'importo a base di gara è pari a euro 188.524,59# IVA esclusa.

L'importo contrattuale sarà uguale al valore offerto dall'aggiudicatario: il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata, come previsto dall'art.8, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti. Le spese contrattuali, nonché quelle inerenti la perfetta esecuzione dell'appalto quali l'immatricolazione e la messa in strada dell'escavatore, saranno a carico dell'aggiudicatario. Oltre a quanto sopra indicato, l'Impresa non potrà richiedere alcun pagamento alla Provincia di Reggio Emilia.

ART. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

Entro 7 giorni dalla stipula del contratto, a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto stabilito dall'art.117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, emessa in favore della Provincia di Reggio Emilia.

La garanzia suddetta potrà essere prestata esclusivamente sotto forma di cauzione o fidejussione. In caso in cui la garanzia venga prestata tramite fidejussione dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere escutibile a "semplice richiesta";
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- validità per almeno 180 giorni oltre la data di affidamento della fornitura calcolata dalla data della comunicazione di affidamento di cui sopra.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 8, del D.Lgs.36/2023, qualora al Concessionario sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, sarà applicata la riduzione del 30% della cauzione, come previsto dall'art.93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Sarà altresì applicata la riduzione di un ulteriore 20%, cumulabile con la riduzione di cui sopra, qualora il Concessionario sia in possesso di uno o più delle certificazioni o dei marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023.

Per usufruire dei suddetti benefici è indispensabile allegare alla cauzione copia delle certificazioni o della registrazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti capoversi.

Nel caso in cui l'Amministrazione si rivalga sulla cauzione in occasione dell'applicazione di penali, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione stessa.

ART. 4 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ORDINI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La fattura dovrà essere emessa nei confronti della Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi 59 – 42121 Reggio Emilia – P.IVA 00209290352 – dopo la consegna dell'escavatore, le cui modalità saranno concordate dopo l'aggiudicazione definitiva, in forma elettronica e contenere tutti i dati prescritti dalla normativa vigente, con IVA in regime di split-payment.

Il pagamento del prezzo offerto dall'Impresa sarà effettuato entro 30 giorni data fattura a condizione dell'esito positivo della verifica di conformità del mezzo consegnato alle prescrizioni tecniche del presente "Capitolato" nonché degli esatti adempimenti amministrativi inerenti la fornitura.

L'aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall'aggiudicatario.

ART. 5 – PENALITÀ

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno segnalati e contestati all'Impresa per iscritto dal Responsabile del Progetto.

In tale fattispecie, l'Impresa dovrà comunicare alla Provincia di Reggio Emilia, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione, le proprie giustificazioni.

Qualora dette deduzioni, a giudizio della Provincia di Reggio Emilia, non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sotto indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Provincia di Reggio Emilia si rivarrà sulla garanzia definitiva, che dovrà essere debitamente reintegrata dall'aggiudicatario.

L'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non esclude il diritto della stazione appaltante di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Qualora si verificano inadempimenti, violazioni alle norme contrattuali o l'Impresa non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione della fornitura – saranno applicate le penali di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In particolare è stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

5.1 - Relative a consegne fornitura

La fornitura dell'escavatore dovrà avvenire al massimo entro 120 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine inferiore a quello sopra indicato, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

La penale prevista dal presente articolo è stabilita per il semplice ritardo, fermo restando, a richiesta, l'obbligo dell'adempimento, o nel caso di risoluzione del contratto, del risarcimento degli ulteriori danni.

La Provincia di Reggio Emilia applicherà, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini offerti per la consegna della fornitura completa una penale pari al 0,25% del valore della fornitura.

5.2 - Mancata formazione del personale

Per la mancata formazione del personale secondo quanto stabilito dal presente capitolato e stabilita una penale pari a 1.000,00 €; inoltre tale evenienza solleva la Provincia di Reggio Emilia da ogni responsabilità in caso di danni ai mezzi provocati da imperizia o manovre errate del proprio personale.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia di Reggio Emilia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa.

In tal caso la Provincia di Reggio Emilia avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi:

- qualora fosse accertata la mancanza del possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex D.Lgs 36/2023; - per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia di Reggio Emilia;
- qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell'appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
- in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Impresa;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
- in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con la Provincia di Reggio Emilia, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca
- la responsabilità dell'Impresa o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Impresa per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Provincia di Reggio Emilia, che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..
- In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo si applica l'articolo 194 del D.Lgs 50/2016.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..”.

In caso di risoluzione del contratto l'Impresa si impegnerà a fornire alla Provincia di Reggio Emilia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La Provincia di Reggio Emilia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 7 - FACOLTÀ DI RECESSO

La Provincia di Reggio Emilia si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con PEC nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento della parte di fornitura prestata secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

ART. 8 – FALLIMENTO DELL'IMPRESA

In caso di fallimento dell'Impresa, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la Provincia di Reggio Emilia provvederà a termini di legge.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto nella forma prevista dalla piattaforma del MEPA utilizzata per lo svolgimento della gara.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte della Provincia di Reggio Emilia, la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, Provincia di Reggio Emilia si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di garanzia provvisoria.

ART. 11 – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra Provincia di Reggio Emilia ed Impresa in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa Provincia di Reggio Emilia.

ART. 13 – PARAMETRI QUALITATIVI OBBLIGATORI

L'escavatore gommato dovrà essere nuovo di fabbrica, originale del costruttore e possedere le caratteristiche di seguito elencate:

- omologazione circolazione stradale diurna e notturna;
- potenza motore maggiore di kW 73,5;
- velocità max maggiore o uguale a km/h 30;
- 4 ruote gemellate;
- funzione blocco differenziale;
- massa operativa compresa tra 10 e 13 t;
- allestimento carro: lama anteriore e stabilizzatori posteriori;
- braccio triplice con brandeggio;
- allestimento per sollevamento con gancio e valvole di sicurezza;
- attacco rapido meccanico per utensili;
- impianto combinato per pinza e martello;
- benna cm 150 da fossi;
- benna cm da scavo;
- benna cm da scavo;
- larghezza max carro cm 250;
- telecamera posteriore con monitor in cabina;
- climatizzatore manuale in cabina;
- luci di lavoro su braccio e cabina;
- tempi di consegna max: giorni 120.

La macchina dovrà essere provvista della marcatura 'CE' e accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato II, parte 1 sezione A, ai sensi dell'art.4, c.1 del D.Lgs.17/2010 e s.m.i.

ART. 14 – PARAMETRI QUALITATIVI FACOLTATIVI

A seguire si elencano i parametri qualitativi facoltativi che, ove presenti nell'offerta di vendita, determineranno l'attribuzione di ulteriori punti:

PARAMETRO		PUNTI ATTRIBUIBILI
1	RUOTE STERZANTI (punteggio attribuito in alternativa)	
	SUI DUE ASSI	1
	SUI DUE ASSI E CON MOVIMENTO "A GRANCHIO"	4
2	VENTOLA REVERSIBILE AUTOMATICA	4
3	SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO DA REMOTO	3
4	POTENZA MOTORE MAGGIORE DI 80 KW	4
5	TRASMISSIONE IDROSTATICA A 2 VELOCITA'	2
6	SISTEMA ANTI BECCHEGGIO BENNA	4
7	IMPIANTO DI RISALITA AUTOMATICA PER LAMA E STABILIZZATORI	3
8	VELOCITA' MASSIMA COMPRESA TRA 36 E 40 KM/H	3
9	TERGICRISTALLO VETRO POSERIORE CABINA	1
10	GUIDA REVERSIBILE	2
11	PRESA USB IN CABINA	1
12	PRESA 12 V IN CABINA	1
13	TEMPI DI CONSEGNA (punteggio attribuito in alternativa)	
	ENTRO 90 GIORNI DA CONFERMA ORDINE	2
	ENTRO 60 GIORNI DA CONFERMA ORDINE	5
	ENTRO 30 GIORNI DA CONFERMA ORDINE	8
14	ESTENSIONE GARANZIA (punteggio attribuito in alternativa)	
	48 MESI	3
	60 MESI	8
15	DISTANZA MASSIMA RETE DI ASSISTENZA DA CASTELNUOVO MONTI (RE) (punteggio attribuito in alternativa)	
	COMPRESA TRA 20 E 50 KM	3
	FINO A 20 KM	8
16	MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESA NEL PREZZO DI ACQUISTO (punteggio attribuito in alternativa)	
	IL QUARTO ANNO DALLA CONSEGNA	4
	IL QUARTO E QUINTO ANNO DALLA CONSEGNA	9

ART. 15 - MANUTENZIONI NEL PERIODO COPERTO DALLA GARANZIA

Durante il periodo coperto dalla garanzia, l'impresa dovrà garantire tutti i controlli periodici sullo stato di efficienza dell'attrezzatura e della macchina, la sostituzione dei lubrificanti e fluidi funzionali, l'effettuazione delle operazioni di assistenza tecnica e la fornitura dei materiali, anche di consumo, e dei ricambi previsti dal manuale di manutenzione della Casa costruttrice.

L'impresa potrà eseguire gli interventi, presso le sedi operative che verranno segnalate all'impresa dal personale incaricato della Provincia di Reggio Emilia, con proprio carro officina e proprie attrezzature, ovvero presso officine autorizzate dalla Casa costruttrice.

L'assistenza dovrà essere garantita per tutto l'anno e per non meno di 5 giorni lavorativi a settimana (da lunedì a venerdì).

In seguito a ogni intervento manutentivo, di qualunque tipologia ed entità, sarà redatto, da parte dell'esecutore dell'intervento, un "Verbale di intervento" dettagliato, controfirmato dal personale incaricato della Provincia di Reggio Emilia. Eventuali interventi manutentivi non verbalizzati saranno considerati come non eseguiti.

Per la denuncia al fornitore dei vizi e difetti dei mezzi, la Provincia di Reggio Emilia non sarà tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art.1495 e all'art. 1667 C.C.

La denuncia per detti vizi e difetti, anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi fatta con la dichiarazione da parte del fornitore che i veicoli forniti sono esenti da vizi di qualsiasi genere, potrà sempre farsi da parte della Provincia di Reggio Emilia in qualunque tempo.

ART. 15 - ATTIVITÀ INCLUSE NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

15.1 - Interventi a carico della Provincia di Reggio Emilia

Nel periodo contrattuale saranno a carico del personale della Provincia di Reggio Emilia, opportunamente formato ed istruito dall'Impresa unicamente le seguenti attività:

- il controllo dei livelli dei fluidi ed eventuale rabbocco con prodotto fornito dall'impresa;
- la pulizia dei filtri dell'aria motore e dell'impianto di condizionamento.
- la comunicazione mensile delle ore di lavoro eseguite dalla macchina, a fine mese, per la programmazione delle manutenzioni preventive programmate.

La Provincia di Reggio Emilia si riserva di intervenire autonomamente, con proprio personale adeguatamente formato, per interventi di minima entità per garantire l'immediata disponibilità del veicolo guasto, previa autorizzazione da parte dell'Impresa aggiudicataria, senza che questo faccia decadere la garanzia (in tal caso per la diagnosi l'impresa dovrà fornire l'assistenza anche solo telefonica; l'autorizzazione da parte dell'Impresa potrà avvenire in forma scritta a mezzo fax o posta elettronica).

Se entro le tempistiche riportate all'art. 19.4 l'impresa non dovesse intervenire, la Provincia di Reggio Emilia, a proprio insindacabile giudizio, fatti salvi comunque l'applicazione delle relative penalità e l'addebito dei costi di intervento (manodopera e ricambi eventualmente utilizzati) potrà effettuare autonomamente l'intervento manutentivo per garantire la disponibilità del veicolo.

15.2 - Attività di manutenzione ordinaria preventiva e programmata

In questa voce sono comprese le manutenzioni ordinarie relative alla macchina e all'attrezzatura fornita, come definito nei precedenti articoli, che devono essere espletate agli intervalli di tempo così come stabilito nel cronoprogramma e dal costruttore, incluse le parti di ricambio di cui il costruttore ha previsto la sostituzione ad intervalli prestabiliti, la manodopera e i costi di viaggio/trasferta.

Gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere eseguiti dando un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi al personale della Provincia di Reggio Emilia incaricato.

Sono inclusi la fornitura e sostituzione dei materiali di consumo, della tipologia e qualità prevista dal costruttore, da sostituire in base a quanto previsto dal Cronoprogramma. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dagli interventi di manutenzione è a carico dell'Impresa.

L'Impresa si impegna a eseguire le manutenzioni preventive programmate in accordo con la Provincia di Reggio Emilia e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti tecnici di manutenzione. Eventuali danni o guasti causati da errata o insufficiente manutenzione da parte dell'Impresa rispetto a quanto previsto dal costruttore, saranno riparati a cura ed onere esclusivo dell'Impresa stessa.

15.3 - PARTI DI RICAMBIO

L'Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio originali o autorizzate dal Costruttore. Su richiesta della Provincia di Reggio Emilia l'Impresa si impegna a fornire idonea certificazione dell'autenticità dei ricambi.

L'impresa aggiudicataria dovrà avere in proprio o dichiarare la disponibilità di un magazzino di tutte le parti di ricambio originali o autorizzati dalla ditta costruttrice; la Provincia di Reggio Emilia si riserva il diritto di inviare in qualsiasi momento uno o più dei propri responsabili per verificare detta condizione.

ART. 16 - GARANZIE

La macchina e l'attrezzatura di cui al presente capitolato saranno fornite coperte dalla garanzia per la durata di 36 mesi dalla consegna del mezzo, fatte comunque salve le eventuali ulteriori estensioni di garanzia offerte in sede di gara.

Durante il periodo coperto dalla manutenzione tutti gli oneri di manutenzione e riparazione saranno assunti dall'Impresa secondo quanto stabilito al precedente art. 15.2.

Tutte le parti sostituite nel corso degli interventi di manutenzione dovranno avere una garanzia pari alla durata prevista dalle norme di legge.

Tutti i termini di garanzia dovranno essere calcolati a partire dalla data di consegna del mezzo, e per le parti sostituite nel corso degli interventi di manutenzione programmata dalla data di effettuazione degli interventi.

ART 17 - CONSEGNA FORNITURA

17.1 – TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA COMPLETA

La consegna della fornitura completa dovrà avvenire entro i termini offerti in sede di gara e comunque non superiori al termine massimo di centoventi giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione, inviata via PEC, dell'aggiudicazione definitiva. Entro il termine indicato dovranno essere consegnati tutti i beni con i relativi accessori rientranti nella fornitura oggetto del presente appalto.

17.2 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONSEGNA

L'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla consegna del mezzo, completo dell'attrezzatura e di tutto quanto previsto dal presente Capitolato, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia che verrà comunicata in seguito all'affidamento.

La consegna presso la Provincia di Reggio Emilia deve essere effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni naturali e consecutivi.

All'atto della consegna il mezzo dovrà essere già messo a punto, pronto per l'utilizzo e completo della documentazione di legge.

ART. 18 - ESAME FORNITURA - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'impresa aggiudicataria prima della consegna delle macchine dovrà presentare:

- a) scheda tecnica dei mezzi e delle attrezzature fornite;
- b) tre copie dei manuali di uso e manutenzione per gli operatori, in formato cartaceo e uno in pdf.
- c) una copia del cronoprogramma della manutenzione preventiva programmata in formato cartaceo e uno in pdf
- d) una copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, c.3, lett. e) del D.Lgs.17/2010 e s.m.i.

ART. 19 - ACCETTAZIONE DEI MEZZI

La fornitura consegnata dovrà rispondere sotto tutti i punti di vista ai requisiti prescritti. La semplice consegna al personale ricevente della Provincia di Reggio Emilia non significa accettazione della macchina, essendo quest'ultima subordinata alla verifica di conformità effettuata ai sensi di legge.

A nessun titolo, né la semplice consegna formale della fornitura alla Provincia di Reggio Emilia, né il tempo necessario per l'esecuzione dei suddetti accertamenti saranno considerati tacita accettazione della medesima.

Alla consegna del mezzo sarà emesso apposito Verbale di Consegna della fornitura che sarà notificato all'Impresa al fine dell'emissione della fattura in acconto.

ART. 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Entro venti giorni dalla consegna delle macchine, la Provincia di Reggio Emilia avvierà la verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione ed il rispetto delle condizioni dei termini stabiliti nel contratto. La conformità verrà attestata tramite redazione e sottoscrizione di apposito verbale.

ART. 21 - ADDESTRAMENTO

21.1 GENERALITÀ

L'impresa dovrà assicurare con proprio personale specializzato, l'effettuazione di un idoneo corso di istruzione, in lingua italiana, teorico e pratico al personale e agli operatori della Provincia di Reggio Emilia.

A tutti i partecipanti al corso dovranno essere distribuite le dispense in lingua italiana sugli argomenti trattati.

I corsi dovranno essere tenuti entro 10 giorni lavorativi dalla consegna della fornitura e si svolgeranno presso la sede della Provincia di Reggio Emilia. Tutte le spese relative ed accessorie al citato corso per i dipendenti Provincia di Reggio Emilia, e per l'intera durata, saranno totalmente a carico dell'impresa aggiudicataria. Il calendario, il programma e l'organizzazione del corso dovranno essere concordati con la Provincia di Reggio Emilia.

21.2 FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il corso dovrà evidenziare le modalità di esecuzione delle operazioni secondo le norme antinfortunistiche e i necessari dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati dalle maestranze, e informare:

- sugli eventuali rischi dovuti al mancato ricorso alle misure di protezione;
- sulla diagnostica in funzione degli allarmi evidenziati durante l'utilizzo;
- sul corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature fornite.

La Provincia di Reggio Emilia non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni determinati da imperizia o cattivo utilizzo del mezzo qualora ciò sia dovuto ad una formazione incompleta da parte dell'Impresa. Il materiale fornito durante il corso di formazione potrà essere utilizzato per comprovare l'effettiva completezza degli argomenti trattati ed acquisiti dal personale.